

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3964

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Interpretazione autentica delle norme relative alla concessione dell'indennità speciale ai vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia collocati a riposo per infermità dipendente da causa di servizio, prima dell'entrata in vigore delle rispettive leggi di stato

Seduta del 6 aprile 1967

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 18 ottobre 1961, n. 1168, recante norme sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, oltre ad istituire la posizione di servizio continuativo per i vicebrigadieri e i militari di truppa che abbiano ultimato, rispettivamente, la prima e la seconda rafferma triennale, ha stabilito la concessione di una indennità speciale, in aggiunta al trattamento di quiescenza, in favore di coloro che cessano da tale posizione per età o per infermità proveniente da causa di servizio.

Norme sostanzialmente identiche sono state emanate per i vicebrigadieri e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con legge 26 luglio 1961, n. 709, per i vicebrigadieri e i militari di truppa della Guardia di finanza con legge 3 agosto 1961, n. 833, e per i vicebrigadieri e i militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia con legge 18 febbraio 1963, n. 173.

Apposite norme transitorie delle leggi suddette, mentre hanno previsto l'assunzione della posizione di servizio continuativo da parte dei vicebrigadieri e dei militari di truppa già

in servizio ammessi a contrarre rispettivamente la seconda e la terza rafferma triennale, non hanno richiesto espressamente che si siano verificate a suo tempo tali condizioni per la corresponsione dell'indennità speciale al personale cessato dal servizio per le cause anzidette di età e di infermità prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina di stato.

Ciò ha determinato incertezze e diversità di soluzioni nei singoli casi da decidere.

Mentre, infatti, l'interpretazione letterale delle suddette norme transitorie ha portato talune amministrazioni alla concessione dell'indennità speciale indipendentemente dal numero delle rafferme contratte, il raffronto di tali norme con quelle a carattere permanente ha indotto altre ad escludere la concessione nei casi in cui non fossero stati compiuti i periodi minimi prescritti per assumere la posizione di servizio continuativo, periodi minimi al cui compimento è infatti subordinata l'attribuzione dell'indennità speciale nei riguardi dei vicebrigadieri e dei militari di truppa cessati dal servizio dopo l'entrata in vigore della legge.

Una tale situazione non ha potuto essere risolta in sede di coordinamento anche per il non concorde avviso espresso sull'argomento dagli organi consultivi e di controllo.

È stata, quindi, riconosciuta l'esigenza di emanare una norma di interpretazione autentica delle disposizioni controverse, che assicuri uniformità di trattamento sulla base del criterio più favorevole a tutti gli interessati.

A ciò provvede l'unito disegno di legge che convalida appunto l'interpretazione letterale delle norme in questione e quindi la concessione dell'indennità speciale a tutto il personale cessato dal servizio con diritto a pensione privilegiata ordinaria prima dell'entrata in vigore delle citate rispettive norme di stato, qualunque sia la durata del servizio prestato.

Poiché si tratta di norma interpretativa e le indennità in questione sono state già corrisposte o possono essere corrisposte con i fondi già stanziati in bilancio, non vengono indicati i mezzi per la copertura dell'onere.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le norme dell'articolo 45 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, dell'articolo 48 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza, dell'articolo 64 della legge 26 luglio 1961, n. 709, concernente stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e degli articoli 72 e 132 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, sullo stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, per quanto concerne l'attribuzione dell'indennità speciale al personale cessato dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio, devono intendersi nel senso che l'indennità speciale stessa compete indipendentemente dall'anzianità di servizio maturata.